



# ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3

## "Vincenzo Scamozzi"



MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale

VIIC84000D - A208461 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010185 - 07/11/2022 - I.1-U

Prot. e data come da segnatura

Al personale scolastico  
Ai genitori  
Agli alunni  
A tutti gli utenti  
Agli atti  
Al sito web istituzionale

### OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI E IN TUTTE LE PERTINENZE DELLA SCUOLA

Si rammenta a tutto il personale, docente e A.T.A., ai genitori, agli alunni e a tutta l'utenza che, per gli effetti del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il **divieto di fumo** nelle scuole è esteso, oltre che **nei locali chiusi**, anche alle **aree esterne** di pertinenza della scuola ed è esteso, altresì, all'uso ormai molto frequente della **sigaretta elettronica**.

In ragione in tali premesse si rammenta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che fissa quanto segue:

1. *Articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".*
2. *È fatto assoluto divieto di far uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;*
3. *Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*

In ragione di ciò si fa **assoluto divieto di fumare sia nei locali interni sia nei cortili della scuola**.

Tale divieto è destinato a tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende, altresì, con categorica determinazione, ai genitori e visitatori possibili che si trovino nelle aree interne e esterne all'edificio scolastico e nei plessi o succursali.

Qualunque persona trasgredisca il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della L. 11 novembre 1975, n. 584, e alle sue successive modificazioni.

I Collaboratori del Dirigente, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, i Coordinatori di Plesso, i Collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Chiara Segato  
(documento firmato digitalmente)